

SEZIONE I**LEGGI E REGOLAMENTI REGIONALI**

LEGGI REGIONALI 7 novembre 2007, n. 53

Modifiche alla legge regionale 10 giugno 2002, n. 20 (Calendario venatorio e modifiche alla legge regionale 12 gennaio 1994, n. 3 "Recepimento della legge 11 febbraio 1992, n. 157 (Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio)").

Il Consiglio Regionale
ha approvato

Il Presidente della Giunta
promulga

la seguente legge:

Art. 1
Modifiche all'articolo 8 della l.r. 20/2002

1. Dopo il comma 4 dell'articolo 8 della legge regionale 10 giugno 2002, n. 20 (Calendario venatorio e modifiche alla legge regionale 12 gennaio 1994, n. 3 "Recepimento della legge 11 febbraio 1992, n. 157 (Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio)") è aggiunto il seguente:

"4 bis. Le province adottano tutti i provvedimenti necessari all'eradicazione della minilepre dai propri territori. Durante la stagione venatoria le province possono consentire ai cacciatori l'abbattimento della minilepre."

Art. 2
Entrata in vigore

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo alla data di pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Toscana.

La presente legge è pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Toscana.

Il Vicepresidente
GELLI

Firenze, 7 novembre 2007

La presente legge è stata approvata dal Consiglio Regionale nella seduta del 30.10.2007.

LEGGI REGIONALI 7 novembre 2007, n. 54

Disciplina dell'attività di cattura degli uccelli selvatici da richiamo per l'anno 2007 ai sensi dell'articolo 4 della legge 11 febbraio 1992, n. 157 (Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio).

Il Consiglio Regionale
ha approvato

Il Presidente della Giunta
promulga

la seguente legge:

Art. 1
Finalità

1. La presente legge ha il fine di disciplinare la cattura degli uccelli selvatici da richiamo prevista dall'articolo 4 della legge 11 febbraio 1992, n. 157 (Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio).

Art. 2
Cattura di uccelli selvatici ai fini di richiamo

1. Le Province di Arezzo, Firenze, Lucca, Pisa, Pistoia e Siena sono autorizzate alla gestione degli impianti di cattura e alla cattura, per l'anno 2007, di uccelli appartenenti alle specie di cesena, merlo, tordo bottaccio e tordo sassello da utilizzare a scopo di richiamo, nei quantitativi suddivisi per provincia, per tipo di impianto e per specie così come risulta dall'allegato A alla presente legge.

2. L'importo per la cessione degli esemplari catturati è di euro 15,00 a soggetto.

3. L'attività di cattura degli uccelli selvatici da richiamo si effettua dal 1° ottobre al 31 dicembre 2007.

4. Le province, una volta raggiunto il contingente di uccelli da catturare assegnato, procedono a sospendere l'attività di cattura.

Art. 3
Vigilanza e controllo

1. La vigilanza ed il controllo sull'attività di cattura è affidata ai soggetti di cui all'articolo 51 della legge regionale 12 gennaio 1994, n. 3 (Recepimento della legge 11 febbraio 1992, n. 157 "Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio").

2. Le province trasmettono, entro il 31 gennaio 2008, all'Istituto Nazionale per la Fauna Selvatica (INFS) e al competente ufficio della Giunta regionale una relazione sull'attività svolta dai singoli impianti di cattura.

Art. 4
Entrata in vigore

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo alla data di pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana.

La presente legge è pubblicata sul Bollettino Ufficiale

della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Toscana.

Il Vicepresidente
GELLI

Firenze, 7 novembre 2007

La presente legge è stata approvata dal Consiglio Regionale nella seduta del 30.10.2007.

SEGUE ALLEGATO

ALLEGATO A

Impianti di cattura e contingente massimo di uccelli da catturare a scopo di richiamo suddivisi per specie, per impianto e per provincia, nella stagione 2007.

PROVINCIA - IMPIANTI - LOCALITA' - COMUNE	ALLODOLA	CESENA	COLOMBACCIO	MERLO	PAVONCELLA	TORDO BOTTACCIO	TORDO SASSELLO	TOTALE
AREZZO								
ROCCOLO "Cardi" Loc. Campo Agnese LORO CIUFFENNA	-	142	-	83	-	116	207	558
ROCCOLO "San Francesco" Loc. Casale CHIUSI DELLA VERNA	-	150	-	83	-	115	208	556
TOTALI PROV/LI	=	292	=	166	-	231	415	1104
FIRENZE								
ROCCOLO "Arnetoli" Loc. Bocca di Lupo REGGELLO	-	90	-	36	-	134	100	360
ROCCOLO "Bindi" Loc. Santa Lucia VINCI	-	60	-	36	-	133	93	322
TOTALI PROV/LI	=	150	=	72	=	267	193	682
LUCCA								
ROCCOLO "Al Vallino" Loc. Ai Moscheni - Frazione Massa Macinaia CAPANNORI	-	38	-	48	-	106	72	264
ROCCOLO "Freddanella" Loc. Freddanella - Ponte a Moriani - Fraz. Tramonte LUCCA	-	38	-	44	-	104	68	254
ROCCOLO "Boscacci" Loc. Monte Gallico CAPANNONI	-	60	-	59	-	120	80	319
TOTALI PROV/LI	=	136	=	151	=	330	220	837
PISA								
ROCCOLO "Burenca" Loc. Moriolo SAN MINIATO	-	54	-	46	-	120	150	370
ROCCOLO "Toiano" Loc. San Michele PALAIA	-	67	-	70	-	151	201	489
TOTALI PROV/LI	=	121	=	116	=	271	351	859
PISTOIA								
ROCCOLO "Gelli" Loc. Fattini SAN MARCELLO P/SE	-	103	-	112	-	211	290	716
ROCCOLO "Prati Migliorati" Loc. Prati Migliorati - Poggioli PISTOIA MONSUMMANO TERME	-	88	-	110	-	200	235	633
ROCCOLO "Uccelliera" Loc. Uccelliera ABETONE	-	103	-	112	-	211	292	718
TOTALI PROV/LI	=	294	=	334	-	622	817	2067
SIENA								
ROCCOLO "Cortonesi" Loc. Confine Campone di Romitorio MONTALCINO	-	28	-	29	-	69	106	232
ROCCOLO "Piero" Loc. Aiona RADICONDOLI	-	41	-	24	-	53	129	247
TOTALI PROV/LI	=	69	=	53	=	122	235	479

PROVINCIA - IMPIANTI - LOCALITA' - COMUNE	ALLODOLA	CESENA	COLOMBACCIO	MERLO	PAVONCELLA	TORDO BOTTACCIO	TORDO SASSELLO	TOTALE
RIEPILOGO								
AREZZO	=	292	=	166	=	231	415	1104
FIRENZE	=	150	=	72	=	267	193	682
LUCCA	=	136	=	151	=	330	220	837
P I S A	=	121	=	116	=	271	351	859
PISTOIA	=	294	=	334	=	622	817	2067
S I E N A	=	69	=	53	=	122	235	479
TOTALI GENERALI	=	1062	=	892	=	1843	2231	6028

Le province, nel caso di deficienze di cattura di talune specie, possono effettuare fra i loro impianti come pure nell'ambito di uno stesso impianto l'eventuale scambio di alcuni uccelli da catturare, senza superare il contingente complessivo provinciale autorizzato.